

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1942)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Norme relative al divieto dell'uso delle manette, di gabbie e di altri mezzi di coercizione fisica dei detenuti, e al divieto di ogni pubblicità dei detenuti con uso di apparecchi fotografici, cinematografici o televisivi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, nel quadro dei precetti costituzionali secondo i quali l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva ed il condannato non deve essere assoggettato a trattamenti contrari al senso di umanità (articolo 27 Costituzione), detta disposizioni dirette a meglio tutelare la personalità umana dei detenuti e particolarmente ad evitare, nei loro confronti, mezzi di coercizione che non si dimostrino assolutamente indispensabili.

Pertanto, dopo una premessa d'ordine generale in cui si fa richiamo ai predetti principi costituzionali (articolo 1), si pone il divieto dell'uso di ferri di sicurezza negli istituti penitenziari e negli uffici giudiziari e si fa divieto altresì di ogni altro mezzo di coercizione fisica che non sia richiesto dalla necessità di evitare che lo stesso detenuto

possa arrecare danno a se medesimo o ad altri ovvero alle cose (articoli 2 e 4).

Sempre al fine di assicurare il rispetto delle esigenze enunciate in premessa, l'articolo 3 prescrive che siano adottate opportune misure per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e per impedire che siano ripresi con apparecchi fotografici, cinematografici o televisivi; vieta altresì ogni specie di pubblicità intorno alle persone dei detenuti e che in qualsiasi ufficio nonchè nelle aule giudiziarie si faccia uso di apparecchi fotografici, cinematografici o televisivi.

Ad eliminare residue vestigia di concezioni ormai superate, si dispone infine (articolo 5) l'abolizione, nelle aule giudiziarie, delle gabbie per i detenuti, le quali, non essendo vietate da specifiche disposizioni di legge, risultano in alcuni luoghi ancora in uso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il trattamento dei detenuti non può essere contrario al senso di umanità per il rispetto dovuto alla personalità umana, per non pregiudicare la presunzione di non colpevolezza dell'imputato e per non aggravare le condizioni del condannato.

Art. 2.

È fatto divieto dell'uso delle manette e delle catenelle negli Istituti penitenziari.

Non devono essere usati nei riguardi dei detenuti mezzi di coercizione fisica che non siano previsti da leggi o regolamenti. Comunque non può farsi ricorso a mezzi di coercizione fisica per fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire l'incolumità dello stesso soggetto.

Art. 3.

Nell'esecuzione di trasferimenti o traduzioni sono adottate opportune misure per proteggere i detenuti dalla curiosità del pubblico e per impedire che siano ripresi con apparecchi fotografici, cinematografici o televisivi. È vietata ogni specie di pubblicità dei detenuti, e in uffici ed aule giudiziarie è vietato l'uso di apparecchi fotografici, cinematografici o televisivi.

Art. 4.

È fatto divieto dell'uso delle manette e delle catenelle negli uffici giudiziari. L'imputato in stato di arresto è accompagnato in aula ed assiste all'udienza libero nella persona.

Art. 5.

Nelle aule giudiziarie è vietato l'uso di gabbie per la custodia degli imputati detenuti.